

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO VULCANO. PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Urbanistica che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Vista la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 "*Legge urbanistica*" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n°12 "*Legge per il governo del territorio*" e successive modifiche e integrazioni (l.r. 27/12/2005 n.20, l.r. 3/12/2006 n.6, l.r. 14/07/2006 n. 12, l.r. 27/02/2007 n. 5, l.r. 03/10/2007 n. 24, l.r. 14/03/2008 n. 14);
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 7 novembre 2005 "Approvazione ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 25 della Legge Regionale 12/2005, del Documento di Inquadramento";
- Visto l'art. 42 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di prendere atto (e di prestare consenso) della richiesta di prolungamento dei limiti di tempo per i motivi indicati in relazione e della conseguente necessità di rideterminare i termini esecutivi per un periodo di tempo almeno pari al periodo di efficacia della misura cautelare fino al 18/12/2012;
2. di dichiarare che la presente deliberazione non comporta, per la sua esecuzione, impegno di spesa a carico del bilancio comunale.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Urbanistica

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO VULCANO. PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE

RELAZIONE

Disciplina urbanistica

Il Piano Regolatore Generale vigente (2004) sottopone l'ambito di cui trattasi all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore: *“per gli ambiti interessati da piani urbanistici attuativi ordinari, programmi integrati di recupero e accordi di programma e convenzioni preliminari di cui art. 4 della Legge Regionale n. 30/94, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente piano, [...] rimangono ferme le previsioni e prescrizioni dei piani, programmi, accordi e convenzioni stesse.”*

Infatti il comprensorio di Piano Particolareggiato Vulcano risulta disciplinato da apposita variante al Piano Regolatore allora vigente approvata, in ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale V/14135 del 30 ottobre 1991 e successivamente modificata dalla “variante normativa” approvata, in ultimo, con deliberazione di Giunta Regionale VI/31796 del 17 ottobre 1997 e dalle ulteriori “varianti a procedura semplificata” ex legge regionale 23 giugno 1997, n°23, approvate contestualmente al Piano Particolareggiato richiamato ai punti seguenti. La disciplina urbanistica generale, tra l'altro, individua l'ambito territoriale quale zona di recupero da assoggettare a Piano di Recupero di iniziativa pubblica ai sensi degli articoli 27 e 28 della L. 457/78.

Per detto comprensorio sono quindi intervenute l'adozione e l'approvazione del Piano Particolareggiato di Recupero previsto dall'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Vulcano, rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 24 novembre 1997 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 aprile 1998, resa esecutiva a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni - n. 42 del 21 ottobre 1998.

Per l'attuazione del Piano Particolareggiato è stata stipulata la convenzione tra il Comune e gli Operatori privati proprietari delle aree con atto a rogito del Notaio Dott. Sergio Luppi, in data 23/12/1998, repertorio n. 24199, raccolta 1759.

Come innanzi riportato, il Piano Regolatore Generale vigente (2004), efficace a far data dalla pubblicazione sul BURL Serie inserzioni n°19 del 5 maggio 2004 dell' "Avviso di deposito", fa salve la vigenza del Piano Particolareggiato di Recupero e delle previsioni urbanistiche di carattere generale relative all'ambito territoriali di cui trattasi. In particolare, oltre all'art. 45 che in linea generale conferma le previsioni e prescrizioni dei piani, programmi, accordi e convenzioni ancora efficaci alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale, l'art. 30 ter delle Norme Tecniche di Attuazione conferma esplicitamente, per il periodo di validità del PRG, le prescrizioni della Variante Vulcano approvata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n° V/14135 del 30/10/91 come successivamente modificata.

Stato di attuazione del Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano

Il PPR Vulcano interessa un ambito con estensione territoriale di circa 4.000 mq. sui cui si prevede la realizzazione di circa 260.000 di superficie lorda di pavimento per funzioni prevalentemente produttive, terziarie, commerciali, ricettive.

La parte realizzata, a seguito di un provvedimento edilizio rilasciato in data 16/04/1999 PE 53/98, relativa al "Comparto Integrato Servizi e Commercio" per una slp complessiva di 48.260 mq. di cui 27.100 organizzate in un Centro Commerciale di 26.500 mq. di superficie di vendita a seguito di un provvedimento edilizio rilasciato in data 16/04/1999 PE. 53/98.

In data 14 febbraio 2000 l'area del Comparto del PPR Vulcano è stata sottoposta a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nell'ambito di un procedimento penale (n.2366/99 R.G. Notizie di reato).

In data 15 luglio 2000 la misura cautelare è stata parzialmente revocata per una limitata porzione del sedime del comparto, a seguito di annullamento con rinvio dell'originario provvedimento, ad opera della Corte di Cassazione.

In data 17 dicembre 2003 il procedimento penale di cui sopra (n. 2366/99 R.G. Notizie di reato) è stato definito con sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Monza (n. 2872/03 depositata in data 13/3/2004).

In data 3 febbraio 2004 il Tribunale di Monza ha disposto il dissequestro dell'area di cui all'oggetto a seguito della sentenza sopraccitata.

In data 10 febbraio 2004 l'ordinanza di dissequestro ha avuto materiale esecuzione come risulta dal verbale di dissequestro e contestuale restituzione.

Pertanto si deduce che, per effetto del vincolo disposto dall'Autorità Giudiziaria, come sopra esposto, nel periodo intercorso tra il 15/02/2000 e il 10/02/2004 (data in cui

l'ordinanza di dissequestro ha avuto materiale esecuzione) pari ad anni 3 (tre), mesi 11 (undici) e giorni 25 (venticinque), il "Consorzio Vulcano" non ha potuto disporre delle aree in questione.

Essendo pervenuta in data 8 ottobre 2008 nostro PG nr. 84497 a nome del Consorzio Vulcano una nota in cui tra l'altro si richiedeva *"che il Comune di Sesto San Giovanni essendovi tenuto ex-legge, avrebbe dovuto, e deve prendere atto dell'intervenuta sospensione dei predetti termini esecutivi, provvedendo alla determinazione degli stessi stante la perdurante validità delle previsioni del piano Vulcano..."* ed essendo prossimi i termini della naturale decorrenza della Convenzione stipulata in data 23/12/1998, si prende atto della richiesta del prolungamento dei limiti di tempo predetti e della conseguente necessità di rideterminare i termini esecutivi per un periodo di tempo almeno pari al periodo di efficacia della misura cautelare, fino al 18/12/2012.

Sesto San Giovanni, 3 Dicembre 2008

IL DIRETTORE
Settore Urbanistica
Arch. Fulvia Delfino

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, SINISTRA D. Astenuti: FI, Pasini finalmente per Sesto. Contrari: AN. Assenti: IDV, LN, VERDI, COMUNISTI IT.

IL PRESENTE ORDINE DEL GIORNO È STATO FATTO PROPRIO
DALLA GIUNTA COMUNALE

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale di Sesto San Giovanni in merito al
prolungamento dei termini di esecuzione del Piano attuativo
Vulcano

Ribadisce

L'importanza di questo intervento di recupero per la
riqualificazione della città e in particolare del quartiere Pelucca -
Villaggio Falck

Richiama

La necessità che l'insieme degli insediamenti, delle opere e delle
infrastrutture venga realizzato seguendo i criteri della qualità
urbana

Impegna

La Giunta comunale a garantire:

- 1) La realizzazione degli insediamenti produttivi
previsti dal Piano attuativo, ivi compreso il
convenzionamento con l'Agenzia di sviluppo
Milano metropoli (già Asnm) al fine di promuovere
il Polo tecnologico di 40 mila metri quadrati
- 2) Il rigoroso rispetto dei termini di consegna delle
opere pubbliche, con particolare riguardo agli
interventi effettuati a scomputo degli oneri
- 3) La realizzazione del Parco nelle quantità previste dal
Piano attuativo
- 4) Il miglioramento della viabilità, compresa quella per
il quartiere
- 5) La rapida sistemazione dell'area Quarzo, peraltro
prevista in altro progetto
- 6) L'armonizzazione dei differenti strumenti
urbanistici con la rideterminazione del Piano
attuativo Vulcano, ridefinendo il cronoprogramma
delle opere previste.

MAC *DF* *BOG*

AS *SD* *028*

ULIVO
De